

Revisione dei regolamenti di coordinamento della sicurezza sociale

Circa 14 milioni di cittadini dell'UE vivono al di fuori del loro paese di origine. I sistemi di sicurezza sociale ad essi applicabili sono determinati dai singoli Stati membri interessati. La Commissione europea ha proposto di adeguare l'attuale normativa sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Un accordo provvisorio è stato raggiunto tra la Presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo, ma è stato respinto alla riunione del Coreper del 29 marzo 2019. Il Parlamento discuterà il fascicolo durante la tornata di aprile II 2019.

Contesto

I sistemi di sicurezza sociale differiscono notevolmente tra uno Stato membro e l'altro. [L' articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) ne prevede il coordinamento, ma non l'armonizzazione, mediante i [regolamenti \(CE\) nn. 883/2004 e 987/2009](#). Gli obiettivi di base sono: garantire che i benefici non si sovrappongano (i cittadini sono coperti da un'unica legislazione e quindi pagano i contributi e beneficiano di prestazioni in un solo paese); garantire ai cittadini dell'UE la parità di trattamento, gli stessi diritti e gli stessi obblighi garantiti ai cittadini del paese; consentire la totalizzazione dei periodi di assicurazione, lavoro o residenza in altri paesi; e garantire che il cittadino che si trasferisce in un altro paese possa ancora godere dei benefici. La legislazione, tuttavia, non riflette più le modifiche dei sistemi nazionali di sicurezza sociale e la giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

Proposta della Commissione europea

Il 13 dicembre 2016 la Commissione europea ha presentato una [proposta](#) di modifica dei regolamenti summenzionati al fine di: chiarire le circostanze in cui gli Stati membri possono limitare l'accesso alle prestazioni sociali richieste dai cittadini dell'UE economicamente inattivi, stabilire un regime giuridicamente solido per il coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, fornendo una definizione e un elenco di tali benefici; proporre un nuovo meccanismo di coordinamento per le indennità di disoccupazione nei casi transfrontalieri; definire nuove disposizioni per il coordinamento delle prestazioni familiari; chiarire le norme di conflitto sulla legislazione applicabile e il legame tra i regolamenti e la [direttiva 96/71/CE](#) relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.


Posizione del Parlamento europeo

Nella sua [relazione](#) del 20 novembre 2018 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) ha sottolineato la necessità di: prorogare la durata dell'esportabilità delle prestazioni (mantenimento dell'indennità di disoccupazione dopo aver lasciato uno Stato membro); stabilire regole uniformi per la totalizzazione dei periodi (si cumulano i periodi assicurativi maturati altrove); garantire una maggiore parità di trattamento dei lavoratori transfrontalieri (scelta tra lo Stato membro in cui hanno prestatato l'ultima attività o quello di residenza, per le indennità di disoccupazione); garantire che le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo per gli assicurati e per i loro familiari continuino a essere coordinate nello stesso capitolo delle prestazioni di malattia; e fare in modo che le "prestazioni parentali" sostitutive del reddito siano considerate prestazioni familiari personali per il genitore in questione. I compromessi raggiunti dai triloghi riguardano principalmente: l'esportazione generale delle indennità di disoccupazione (almeno sei mesi o fino alla fine del diritto); un periodo minimo di assicurazione di un mese come periodo di totalizzazione per acquisire le indennità di disoccupazione; norme speciali di disoccupazione per i lavoratori frontalieri (sei mesi per il passaggio di competenza dallo Stato membro di residenza a quello dell'ultimo periodo di occupazione); 15 mesi per l'esportazione delle indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri; notifica preventiva dell'istituzione competente prima del distacco di un lavoratore all'estero (ad eccezione dei "viaggi d'affari"); introduzione di termini per una migliore cooperazione tra le

EPRS Revisione dei regolamenti di coordinamento della sicurezza sociale

istituzioni competenti; e l'accordo per una clausola di valutazione relativa alla pluriattività (esercizio di attività in due o più Stati membri).

Relazione per la prima lettura: [2016/0397\(COD\)](#); commissione competente per il merito: EMPL; Relatore: GUILLAUME Balas (S&D, Francia). Per ulteriori informazioni si veda il [briefing](#) "Legislazione dell'UE in corso".



Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2019.

